

Perché il ddl Bongiorno sugli stupri è un passo indietro sui diritti delle donne: «Il mancato dissenso non è consenso»



ELISA MESSINA

La parola fine non è stata ancora scritta. Il **disegno di legge sulla violenza sessuale** nel [nuovo testo base riformulato da Giulia Bongiorno](#) – quello che avrebbe dovuto essere la norma sul consenso ma poi è sparito il consenso – non è ancora legge: deve essere approvato in Aula al Senato e poi tornare alla Camera. Il testo approvato alla Camera stabiliva che commette stupro «chiunque compie o fa compiere atti sessuali ad un'altra persona **senza il consenso libero e attuale** di quest'ultima». Nel nuovo testo elaborato dalla senatrice leghista invece si sostituisce l'assenza di consenso con la **«volontà contraria»**: *commette stupro chiunque «contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti*. La **volontà contraria** all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L'atto sessuale è **contrario alla volontà della persona** anche quando è commesso **a sorpresa** ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di **esprimere il proprio dissenso**».

Perché complicare un testo che avrebbe potuto essere più semplice e chiaro? Lo abbiamo chiesto a **Paola Di Nicola Travaglini, giudice di Cassazione ed esperta della materia**. «Perché in gioco non c'è solo una questione giuridica – spiega la magistrata – ma culturale: la scrittura della legge che definisce la violenza sessuale esprimerà la scelta culturale nei confronti dello stupro, ovvero la scelta se contrastarlo davvero o renderlo meno perseguibile».

È culturale, dunque, il «pregiudizio» che ancora influenza e potrebbe continuare a influenzare le sentenze nei processi per stupro. Soprattutto nei giudizi di primo grado. A partire da quei casi talmente clamorosi da diventare oggetto di dibattito sui media. Qualche esempio? Il caso di una sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha assolto un giovane denunciato per stupro, **perché la vittima si era fatta accompagnare in bagno e si era fatta sporgere dei fazzoletti dalla porta socchiusa** quindi, si legge, «non si può affatto escludere che all'uomo la giovane abbia dato delle speranze». Tutti gesti per il giudice rappresentavano una disponibilità al rapporto sessuale. Oppure il caso, che in questi giorni si discute in secondo grado bis a Milano, del 48enne sindacalista assolto in primo grado perché, scrivevano i giudici, **la donna in «30 secondi» avrebbe potuto opporsi e non lo ha fatto**. Poi, la Cassazione ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per un nuovo processo, dopo il ricorso della Procura generale milanese. È di poche settimane fa, inoltre, la sentenza del tribunale di Brescia, che si pronunciata sulla vicenda di una bambina di 10 anni incinta da un 29enne bengalese: **il giudice ha derubricato il reato di violenza sessuale in quello di atti sessuali** condannando l'imputato a 5 anni perché non ci sarebbe stata violenza (ma le motivazioni

non sono state ancora depositate). Gli archivi, ma purtroppo anche le cronache recenti, sono pieni di sentenze che suscitano indignazione e polemica.

Giudice Di Nicola Travaglini, facciamo il gioco del “se fosse”: queste sentenze sarebbero state possibili se fosse stato esplicito nella legge il concetto di «consenso libero e revocabile»?

«No, sarebbe molto più difficile. Perché nessun giudice può omettere il dato giuridico imposto. Stiamo parlando di sentenze di merito che non applicano la giurisprudenza della corte di Cassazione che da più di 10 anni aderisce al principio della Convenzione del Consiglio d'Europa, la cosiddetta convenzione di Istanbul, secondo cui c'è reato “in assenza di consenso” e questo deve essere libero, attuale e revocabile. E' vietato accertare questo delitto in base al comportamento della vittima. Non a caso la reazione dell'opinione pubblica di fronte a sentenze di questo tipo è di incredulità. Ma senza una legge che metta nero su bianco che c'è stupro “in assenza di consenso” libero e attuale, questi restano concetti rimessi alla discrezionalità dei singoli giudici, non sempre formati»

Non a caso poi sentenze di questo tipo vengono ribaltate in Cassazione.

«Non entro nei casi singoli, ma, ovviamente, se non citano la giurisprudenza della Cassazione e quella europea dei diritti umani, non seguono i principi consolidati e vengono tutte riformate. Ma non tutte le sentenze sono portate all'esame della Cassazione, le vittime non sempre sono difese. Sicuramente parliamo di sentenze che non sarebbero emesse se avessimo una legge sullo stupro coerente con quei principi. Noi giudici abbiamo bisogno di leggi chiare, che non si prestino a molteplici interpretazioni soprattutto quando c'è di mezzo il pregiudizio che lo stupro sia mosso dalla naturale sessualità maschile anziché dalla deliberata umiliazione del corpo femminile»

Questo pregiudizio culturale millenario, quello del dominio maschile, oltre a essere ancora ben presente nella società, influenza ancora giudici e giurie?

«Certo! Noi magistrati siamo il frutto della società e dentro l'aula di giustizia, tramite vittime, imputati, poliziotti, testimoni e avvocati entrano anche i miti dello stupro che appartengono da millenni al rapporto tra uomini e donne in ambito sessuale. Questi miti non consentono di accertare i fatti per quello che sono e così davanti ad un certificato di lesioni vaginali si assolve certificando che esprimono “un rapporto passionale”. Sono scorciatoie mentali inconsce che giustificano l'aggressività sessuale maschile e colpevolizzano le donne che ne sono vittime. Appartengono a uomini e donne, inclusi i giudici quando non formati a riconoscerli. Le Convenzioni internazionali li chiamano “pregiudizi giudiziari” e li vietano. Sono un sistema codificato di fatti falsi, ritenuti aprioristicamente veri, capaci di creare un vero e proprio sostegno culturale al delitto, restringendo la definizione di stupro a casi sporadici e poco ricorrenti. Il più persistente è che le donne accusano falsamente di stupro uomini innocenti per vendicarsi, nonostante sia un delitto denunciato solo dal 10,5% delle vittime e ancor meno quando lo stupro è commesso dal partner»

Quelle sentenze che non riconoscono lo stupro dove le vittime sono minori, addirittura bambine di 10, 11 anni sono sconcertanti.

«La Cassazione ritiene che sotto i 14 anni vale la presunzione di invalidità del consenso sessuale, sopra i 14 anni va accertato se fosse davvero libero e non prestato sotto manipolazione psicologica o ricatto. Qui entra in gioco un'altra convenzione europea, quella di Lanzarote, che criminalizza tutte le forme di abuso sessuale su minori. La valutazione del consenso di un minore deve essere ancora più incisiva, prendendo in considerazione l'imaturità, il condizionamento che un adulto può esercitare, la relazione di potere che si crea. Una bambina di 10, 11, 12 anni non può esprimere un

valido consenso e comunque può restare come paralizzata di fronte all'abuso proprio per lo squilibrio nella relazione con l'adulto».

A proposito della reazione di immobilizzazione, detta anche “freezing”, il testo di legge rivisto da Bongiorno contiene anche questo riferimento che prima mancava. Servirà a fare sì che avvocati difensori e giudici non si attacchino più alla mancata reazione della vittima?

«No, non è scritto in termini inequivocabili. L'impianto della legge abbandona il concetto di consenso e si basa sulla volontà contraria della vittima (ovvero dissenso). Questo vuol dire che tutta la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul consenso libero e attuale viene superata perché ora si chiede che la vittima esprima una forma di reazione (respingere, urlare, piangere, fuggire) affinché l'aggressore sia punito. Dunque, manca il concetto di freezing»

«Il nuovo testo di legge parla di atti sessuali commessi «a sorpresa».

«Basterebbe scrivere, come imposto dalle indicazioni sovranazionali, “assenza di consenso” che è esattamente quello che non compare nel testo in discussione. “A sorpresa” è solo un atto repentino»

Il freezing non rientra in questa definizione?

«Il freezing è una paralisi, una reazione incontrollabile allo stupro che si subisce. Se resto immobile - è accertato dalla psicologia nel 70-80% dei casi -, questa immobilità è assenza di consenso: io non sto dicendo “sì”. Pensiamo alla nostra reazione davanti a un rapinatore: consegniamo i soldi e non reagiamo, aspettiamo immobili che tutto finisca altrimenti ci potrebbe uccidere. Lasciar fare per paura non è “sì”. Me la norma nuova scrive “atti sessuali contro la volontà della persona” l'immobilità quindi non rientra in questa definizione, al contrario, chi tace acconsente. Dunque, l'80% delle violenze sessuali, cui corrisponde l'immobilità, non costituiranno più reato. E' come se dicessimo che se dai i soldi a un rapinatore e resti bloccata hai acconsentito ad essere rapinata. La rapina non c'è perché lui non ha capito che non poteva rapinarti»

Sta dicendo che con la legge così formulata molti delitti di stupro resteranno impuniti?

«Il testo restringe la punizione a casi minimali. Voglio essere ancora più chiara, il nuovo testo precisa che è punito l'atto sessuale commesso quando la vittima non può «esprimere il proprio dissenso», questo non è il freezing, ma solo il caso di Giselle Pelicot, narcotizzata dal marito, e simili (narcosi o stato di alterazione totale da stupefacenti, alcol o farmaci). Il caso della vittima che non reagisce per paura (pensiamo soprattutto alle adolescenti) e resta immobile in balia della violenza non è ricompreso nel testo in discussione. Anche se in buona fede lo si ritiene ricompreso, non è scritto con chiarezza e sarà tutto rimesso alla valutazione del singolo giudice con il concreto rischio di un grave passo indietro rispetto all'attuale pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione per la quale il freezing o altre mancate reazioni costituiscono reato perché commessi “in assenza di consenso”»

Nei processi, quindi, tutto girerà sulla dimostrazione di una reazione che indichi la mancanza di volontà. Con quale rischio?

«Quello della vittimizzazione secondaria della donna che ha subito lo stupro. Che già accade davanti a magistrati e avvocati non specializzati ma che potrebbe arrivare a livelli ancora più alti nei tentativi di andare alla ricerca di questa “volontà contraria”. Escudo che si arrivi a questo, stiamo parlando del Parlamento che ha approvato all'unanimità la legge sul femminicidio, un avanzamento storico nella riscrittura del codice penale a tutela dei diritti delle donne, sarebbe contraddittorio renderle prive della capacità di esprimere il loro consenso sessuale»

Crede che sia margine per tornare a una formulazione più in linea con la precedente passata alla Camera?

«Il testo ora in discussione alla Commissione giustizia del Senato è completamente diverso da quello approvato all'unanimità della Camera, fondato "sull'assenza di consenso", tanto da avere determinato una reazione forte. Ora la parola spetta al Paese. E alla politica. Ma io sono fiduciosa che si possa arrivare a una quadra che non ci faccia tornare indietro rispetto alla Convenzione di Istanbul ma ci allinei al diritto vivente imponendone l'applicazione, e soprattutto, un'approvazione unanime del Parlamento che fino ad oggi è stato unito su questi temi con leggi potenti ed avanzate di contrasto alla violenza contro le donne (Codice rosso rafforzato e legge sul femminicidio)»

Il testo di legge deve andare in aula al Senato e poi tornare alla Camera.

«Appunto, la discussione è iniziata. Ricordiamo una cosa importante: nel 2024 quando è stata scritta la direttiva europea sulla violenza sulle donne e sulla violenza domestica, non si trovò un accordo per arrivare a una formulazione congiunta sullo stupro in linea con il principio del consenso: l'Italia lo voleva, ma la Francia si era opposta»

Eppure poi la Francia lo ha fatto: ha cambiato la legge, nell'autunno scorso, arrivando a una formulazione piena del consenso.

«Esatto, ha modificato una legge già recente, del 2018, a in seguito a due eventi clamorosi, che hanno avuto un grande impatto sull'opinione pubblica e hanno evidenziato un problema giuridico e culturale: parlo, nel primo caso, del ricorso accolto della Corte Europea per i diritti umani (Cedu) per l'uso di stereotipi sessisti e vittimizzazione secondaria di una ragazzina di 13 anni, disabile all'80%, stuprata a rotazione da 20 vigili del fuoco e descritta dai Giudici francesi facendo riferimento al «consueto successo delle donne con i vigili del fuoco e al loro comportamento talvolta sfrenato nei loro confronti, che non le avrebbe "indotte a riflettere".

Il secondo caso è quello di Giselle Pelicot, ovviamente, che ha avuto risonanza enorme anche fuori dalla Francia. In seguito a questi due eventi la legislazione francese è stata aggiornata nel rispetto totale della Convenzione di Istanbul»

Secondo la legge francese il consenso deve essere «libero, informato, specifico, preventivo e revocabile».

«Si tratta di una legge molto chiara anche sul tema dell'immobilizzazione: il consenso "non può essere desunto dal solo silenzio o dalla sola assenza di reazione della vittima". Questa è la definizione con cui si punisce lo stupro al quale corrisponde il freezing della vittima e lo si deve a Giselle Pelicot narcotizzata ed incapace di esprimere dissenso».

Anche il nuovo testo di legge però mette nero su bianco la parola "dissenso".

«Vero, ma ricordiamo che non tutte le situazioni sono esplicite ed evidenti come il caso Pelicot in cui la donna era narcotizzata e c'erano i video delle violenze a mostrare tutto. Parliamoci chiaro, senza quei video non si sarebbe mai arrivati a tutte quelle condanne. Che cosa succederà in quei processi dove non ci sono video?».